

**COMUNE DI VILLA ESTENSE**  
**PROVINCIA DI PADOVA**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA RURALE**

*(approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 03/11/2014)*

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 – LIMITI DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

### **ART. 2 – NORME IN MATERIA DI POLIZIA RURALE**

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e forme:
  - a) per le comunioni dei pascoli esistenti sui beni privati;
  - b) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
  - c) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
  - d) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione e allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e dotati di fognature e per il buon regime delle acque di uso pubblico, dove non vi provvedano leggi o regolamenti generali.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa in materia.

### **ART. 3 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dalla Polizia municipale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

---

## **CAPO II**

### **PASCOLO – CACCIA – PESCA**

---

### **ART. 4 – CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI**

1. Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale idoneo ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o compromettere per la sicurezza delle persone.

### **ART. 5 – DIVIETO DI PASCOLO**

1. E' vietato, in qualsiasi epoca dell'anno, il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo.
2. A meno che il proprietario del fondo, o suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi a ogni richiesta degli agenti.
3. Il conduttore del pascolo, previa istanza al Sindaco, può essere autorizzato in via eccezionale al passaggio per la strada pubblica, nonché al pascolo lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali della stessa.

### **ART. 6 – CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI**

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe e in genere animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o molestare, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante mura o altra idonea recinzione o siepe, in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

### **ART. 7 – ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME DI OGNI SPECIE**

1. Nel percorrere le vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
2. Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

3. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

#### ART. 8 – PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

#### ART. 9 – PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade ad uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.
2. Restano ferme, per gli sciami d'api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile.

#### ART. 10 – DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti del caso.

#### ART. 11 – DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità sui fondi altrui, anche se non muniti di recinti o ripari.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le cautele atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alla proprietà posso derivare dall'esercizio stesso.

#### ART. 12 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato la Leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
2. Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle Leggi vigenti, anche le norme emanate con leggi e regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

### CAPO III

#### ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

---

#### ART. 13 – DENUNCIA DEGLI ALVEARI

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, anche tramite le associazioni di produttori apistici, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'Azienda U.L.S.S. almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta, e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari e il numero degli alveari.

#### ART. 14 – DENUNCIA DELLE MALATTIE DELLE API

Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare all'Azienda U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.

#### ART. 15 – PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi e i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
3. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
  - a) alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
  - b) ai confini di proprietà.
4. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.

5. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.

6. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'Azienda U.L.S.S.

#### **CAPO IV**

---

#### **CASE COLONICHE**

##### **ART. 16 – COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE, SERRE E ANNESSI RUSTICI**

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., occorre acquisire o presentare il relativo titolo autorizzativo.

2. Per la costruzione delle serre si richiamano le norme particolari previste dalla L.R. n°11 del 23.04.2004 e s.m.i. A tali strutture sono pure assimilate le serre mobili adibite all'essiccazione del tabacco, purchè aperte e senza impianti di essiccazione.

##### **ART. 17 – IGIENE DI CASE COLONICHE E ANNESSI RUSTICI**

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

2. E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico ha l'obbligo di intervenire, fatto salvo il potere di ordinanza contingibile e urgente in capo al sindaco, qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

##### **ART. 18 – PREVENZIONE INCENDI**

1. I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento edilizio.

2. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di prevenzione incendi".

##### **ART. 19 – DEPOSITI DI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi e di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955, n. 620.

3. L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

##### **ART. 20 – ACQUE PIOVANE**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

##### **ART. 21 – FOGNATURE**

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma delle leggi e regolamenti in materia.

##### **ART. 22 – STALLE**

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti e le stalle con tre o più suini, nonché quelle con più di 5 ovini-caprini, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni della normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

##### **ART. 23 – ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA CORTILE**

1. Nelle zone rurali l'allevamento degli animali da cortile (volatili in genere e cunicoli) non è soggetto ad alcuna specifica autorizzazione qualora il numero dei capi sia proporzionato alla superficie di terreno disponibile e non sia considerato allevamento intensivo dalle autorità sanitarie preposte.
2. I ricoveri e le aree pertinenti dovranno essere periodicamente pulite e le deiezioni e le lettiere dovranno essere smaltite secondo le vigenti disposizioni relative alla concimazione dei terreni secondo la comune pratica agronomica.
3. Gli allevamenti intensivi sono regolamentati da specifiche norme, urbanistiche e sanitarie, pertanto soggetti a specifiche autorizzazioni.

#### ART. 24 – ABBEVERATOI PER ANIMALI

Gli abbeveratoi debbono essere costantemente tenuti puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio di veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

#### ART. 25 – CONCIMAIE

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene. Spetterà pertanto alla locale Unità sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

2. Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione di mais ceroso, in quanto fonte di inconveniente igienici.

#### ART. 26 – CANI A GUARDIA DEGLI EDIFICI RURALI

1. Tutti i cani, compresi quelli da guardia, presenti negli edifici rurali, non recintati, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati ad idonea misura di controllo, tenendo conto delle disposizioni vigenti circa la tutela degli animali contro le sofferenze e l'incrudelimento.

2. I cani dovranno essere identificati tramite tatuaggio o con inserimento di microchip, secondo le vigenti procedure di identificazione degli animali, così come disposto dalla legislazione in materia.

#### Art. 27 – DETENZIONE DI CANI A CATENA

Deve, essere evitato tenere cani alla catena, per quanto possibile. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.

#### Art. 28 – DIMENSIONE DEI BOX E ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Per i cani custoditi in recinti, le dimensioni dei box e degli annessi recinti all'aperto devono rispettare i requisiti previsti dall'Allegato A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003.

DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO			
Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il numero di cani	
		Fino a 3 cani m. 2 cane	Oltre 3 cani m. 2 cane
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Più di 30	2,0	2,5	2,0

#### Art. 29 – COLONIE FELINE

1. Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate dal luogo dove si sono stabilite, salvo esigenze di ordine pubblico. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, come previsto dalla normativa vigente.

2. Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia ed igiene.

## CAPO V

### UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

#### ART. 30 – PREMESSE

1. Il presente Capo V, considerato che la Regione Veneto con D.G.R. n. 2439 del 07.08.07 ha individuato il Comune di Villa Estense come “non designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, detta le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Capo V, si richiama l’obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

#### ART. 31 – FINALITA’

L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

#### ART. 32 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

#### ART. 33 – MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
  - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell’azoto, nonchè la formazione di odori sgradevoli;
  - c) la massima efficienza agronomica nell’utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d) l’uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

#### ART. 34 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E’ ammessa l’utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:
  - a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

#### ART. 35 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera j);
  - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
  - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
  - e) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
  - f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
  - i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - j) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.
5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

#### ART. 36 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati e adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;

d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

e) 20 m dai corpi idrici;

f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### **ART. 37 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", anche se attualmente non esistenti, saranno individuate le zone di rispetto.

2. Nella zona di rispetto sarà vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell'individuazione, da parte delle Regioni o degli Enti delegati, della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

#### **ART. 38 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

### **CAPO VI**

---

#### **ALLEVAMENTO DEL "SUINO PESANTE" ALLO STATO BRADO**

#### **ART. 39 – FINALITA'**

All'interno del territorio rurale del comune di Villa Estense è possibile l'allevamento allo stato semi-brado del suino pesante, al fine di migliorare il benessere degli animali e migliorare la qualità della carne.

#### **ART. 40 – CARATTERISTICHE DI ALLEVAMENTO**

1. L'azienda che intende iniziare un allevamento deve essere in regola dal punto di vista sanitario, con il numero di allevamento, registro di carico e scarico e registro sanitario.

2. Una volta individuata l'area da destinare all'allevamento e accertato che le caratteristiche del terreno sono idonee allo scopo è necessario tracciare il recinto, individuare i punti per i ripari, la mangiatoia, l'abbeveratoio e la pozza di fango ed acqua; quest'ultima è a scelta e a discrezione del singolo allevatore. I ricoveri sono necessari come riparo dal sole e per superare la stagione fredda; se all'interno del recinto mancano piante naturali bisogna creare dei ripari con reti ombreggianti allo scopo di raffrescare l'animale; dal punto di vista ambientale detti ricoveri devono avere una forma a "igloo" o a "capannina" di modeste dimensioni (massimo m. 3 x 4, altezza massimo m. 2,50), costruiti con materiale isolante con mangiatoie incorporate.

#### **ART. 41 - DISPOSIZIONE DELL'ALLEVAMENTO**

Il recinto deve essere:

- posto ad una distanza pari o non inferiore a m. 100 da abitazioni di terzi, attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali) e da zone F deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi) e comunque secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente;
  - Munito di recinzione mobile con elettrificatore commerciale con corrente alternata a 9 volt (non pericolosa per le persone);
  - a non meno di 10 m. da corsi d'acqua;
  - con una superficie, per il benessere degli animali, di minimo 200 metri quadrati per capo adulto.
2. Nella zona dove si abbeverano gli animali, onde evitare ristagni d'acqua, bisogna creare una base con caditoia in modo da incanalare il percolato in una vasca a tenuta. Comunque la manutenzione del recinto deve essere fatta in modo da non creare ristagni per evitare problemi igienico-sanitari (odori e proliferare di insetti).

#### ART. 42 – ALIMENTAZIONE

Gli alimenti devono essere preferibilmente prodotti nell'azienda o in altre aziende del comprensorio; la ricetta nutrizionale sarà composta da crusche, farine di orzo, mais e da erba medica.

### CAPO VII

---

#### DIFESA E ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO DISTANZE DELLE ALBERATURE

---

#### ART. 43 – NORME ESPLICATIVE

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, con i termini "fossi" e "canali" si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
2. Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'Ufficio tecnico Comunale e dal Consorzio di bonifica competente.

#### ART. 44 – FINALITA'

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. Qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in generale non provveda al ripristino e alla manutenzione del proprio bene, potrà essere disposta una ordinanza per la pulizia e la manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche.
4. Accertata la violazione, da parte degli uffici competenti, verrà disposto l'obbligo del ripristino dei luoghi entro un congruo periodo di tempo (in base all'entità del danno).
5. Trascorso inutilmente tale termine, verranno applicate le sanzioni amministrative previste, previo avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

#### ART. 45 – ESPURGO DI FOSSI E CANALI E MANUTENZIONE DEGLI ARGINI

1. I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, hanno l'obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno per la proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
3. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
4. I proprietari devono mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di sassi o di altro materiale sulla strada.
5. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
6. I fossi privati di scolo incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati. Tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

#### **ART. 46 – DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI**

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo dei fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto di inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
2. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.
3. Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada nonché dall'art. 892 e segg. del Codice Civile.

#### **ART. 47 – DISTANZE DELLE LAVORAZIONI AGRICOLE DA STRADE FOSSI E CANALI**

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 50 cm. dalla carreggiata stradale o dal ciglio esterno del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
3. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
4. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

#### **ART. 48 – TOMBINATURE**

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo il possesso del titolo autorizzativo rilasciato dagli uffici comunali preposti, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada e del Consorzio di Bonifica Competente, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni. In ogni caso il diametro delle condotte dovrà essere proporzionato alla massima portata della struttura idraulica, così da non impedire il libero deflusso delle acque nei periodi di piena.

### **CAPO VIII**

#### **ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI – SPIGOLATURE**

#### **ART. 49 – RECISIONE DI RAMI, RADICI E ALBERI SPORGENTI, OLTRE IL CONFINE DELLE PROPRIETA'**

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli alberi di ogni specie in modo da non costituire pericolo, non restringere e danneggiare la strada ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, così come intesa da Codice della strada. In ogni caso le siepi e le piantagioni, anche se stagionali non dovranno ostacolare la visuale nelle curve e nelle intersezioni, pregiudicando la sicurezza stradale.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli, l'Ente proprietario della strada farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme contenute negli artt. 892 e segg. del Codice Civile e quanto previsto dal Titolo II, Capo I del Codice della Strada.

#### **ART. 50 – SPIGOLATURE**

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare o raspollare sui fondi di altrui anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente, deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

#### **ART. 51 – COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEI FONDI FRONTISTI**

A cura dei proprietari o dei detentori dei fondi frontisti, dovranno essere eseguiti i seguenti interventi:

- 1) estirpazione e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali da lato del fondo privato;
- 2) pulizia e mantenimento delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato;

- 3) espurgo delle chiaviche e delle paratoie;
- 4) rimozione, per tutta la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato, di alberi, tronchi e ramaglie delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- 5) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso privato di uno e più fondi;
- 6) eliminazione di qualsiasi scarico di acque provenienti dai fabbricati senza specifica autorizzazione dagli enti competenti.

#### **ART. 52 – RACCOLTA DI FUNGHI**

1. Le modalità di raccolta, la quantità e la commercializzazione dei funghi sono regolamentate dalle disposizioni regionali vigenti.
2. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2.
3. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora prima dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
4. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpofoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
5. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
6. E' altresì vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per pratiche culturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
7. La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
8. E' altresì vietato raccogliere funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

### **CAPO IX**

---

#### **MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

#### **ART. 53 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. DENUNZIA OBBLIGATORIA**

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, da coloni o da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni della predetta legge 18/6/31 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 02 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale, all'Ispettorato provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco, ove non siano stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 del mese di aprile;
- d) per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, da eseguirsi nel rispetto delle normative vigenti, è fatto obbligo che l'operatore sia munito di apposito patentino, rilasciato dalle autorità competenti.

#### **ART. 54 – VENDITA DI PIANTE E SEMENTI**

1. Per la vendita di piante o di sementi destinate alla coltivazione è necessario essere in possesso anche dall'autorizzazione dell'Ispettore Agrario competente.
2. Gli imprenditori agricoli e i commercianti che svolgono l'attività su area pubblica, muniti dell'autorizzazione di cui al 1° comma, possono effettuare la vendita di piante e sementi previa autorizzazione, rilasciata dal Comune dove si intende effettuare l'attività di vendita, per l'occupazione di spazio pubblico, durante i mercati, le fiere e simili.

#### **ART. 55 – CARTELLI DI ESCHE AVVELENATE**

1. Chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano creare danno all'uomo o agli animali domestici, ha l'obbligo di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo – Esche Velenose" o simile.

2. Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse una idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione.

## **CAPO X**

### **MALATTIE DEL BESTIAME**

---

#### **ART. 56 – OBBLIGO DI DENUNCIA**

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria e nella circolare n. 55 in data 05 giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità.

#### **ART. 57 – ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE**

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta denuncia, il proprietario o il conduttore degli animali infettati, o sospetto ad esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti ad esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

#### **ART. 58 – SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE**

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito previo assenso preventivo del Servizio Veterinario e nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione e dalla Provincia.

#### **ART. 59 – IGIENE DELLE STALLE**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito.

2. La concimaia dovrà essere realizzata secondo le vigenti disposizioni in merito, con la platea e le pareti di calcestruzzo e a tenuta al fine di evitare dispersioni nel suolo o nel sottosuolo. La stessa dovrà essere mantenuta in buone condizioni e svuotata quando il letame ha raggiunto la capienza massima della struttura.

3. Il letame asportato dalla concimaia potrà essere impiegato per la concimazione del terreno agricolo, oppure conferito in luoghi diversi dalla sede dell'azienda agricola con veicoli idonei, regolarmente autorizzati al trasporto, specifico della materia fecale.

4. Il letame della concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

5. Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in mesi 6 (sei) di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

6. Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami o altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili. I liquami dovranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite:

a) lo spargimento dei liquami su prati stabili dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalla mezzanotte alle ore 6 del mattino; gli orari potranno essere modificati con Ordinanza Sindacale;

b) divieto di spargimento di liquami zootecnici nel periodo 1° maggio- 31 ottobre, nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni primaverili.

7. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, durante il trasporto dei liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

8. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

## **CAPO XI**

---

## **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

### **ART. 60 – COLTURE AGRARIE – LIMITAZIONI**

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per le colture e gli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, si potranno imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

### **ART. 61 – ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUL TERRENO**

1. Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni e disturbi.
2. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
3. Per gli atti e comportamenti dai quali derivino danneggiamenti delle strade, loro pertinenze e/o costituire pericolo per la circolazione si rimanda alle norme del Codice della Strada che prevede anche la responsabilità in solido del proprietario della cosa che servì per commettere la violazione.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.
5. E' fatto divieto di gettare nei fossi e canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro. I contravventori saranno puniti con le sanzioni previste dal D. Lgs. 22/97 o, se istituito, dal Regolamento comunale per quelle fattispecie di violazioni specifiche, relative alle modalità smaltimento e di conferimento dei rifiuti solidi urbani, da parte dell'utenza. (Regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani).
6. Per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni altra azione penale, sarà punito con le sanzioni previste dalle vigenti norme sanitarie e di polizia veterinaria.
7. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventuali sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

## **CAPO XII**

### **SANZIONI**

---

### **ART. 62 – SANZIONI**

1. Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatti salvi sanzioni o reati previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, verrà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure previste dalla L. 689/81.
2. L'autore della violazione o il responsabile in via solidale, delle violazioni delle predette disposizioni, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, così come indicato dall'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689.

### **ART. 63 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

Le trasgressioni al norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

### **ART. 64 – RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, gli organi del Comune possono ordinare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e, in caso di inottemperanza, disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

### **ART. 65 – INOTTEMPERANZA ALL'ESECUZIONE DI UN'ORDINANZA**

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle Ordinanze emanate dagli Organi del Comune, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del presente Regolamento, salvo l'applicazione dell'art. 650 del C.P. per ragioni di giustizia, sanità e sicurezza pubblica, o da altre leggi speciali, incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.56 del presente regolamento.

#### ART. 66 – SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1. La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia di cui all'art. 57, all'atto di accertare l'infrazione, procederanno al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione o ne sono il prodotto o profitto, secondo la vigente normativa in materia.

. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario individuato.

#### ART. 67 – SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una Concessione o Autorizzazione di competenza comunale, sarà inflitta la sospensione del titolo autorizzativo nei seguenti casi:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica autorizzata;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, di riparazione o ripristino, in conseguenza alla violazione o inadempienza commessa;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa, comunque, si protrarrà fino a quando il trasgressore o l'inadempiente, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

#### ART. 68 – RISARCIMENTO DEI DANNI

Nel caso la trasgressione abbia recato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

#### ART. 69 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed abroga tutte le disposizioni regolamentari riguardanti le materie contemplate nel regolamento stesso.